

COMUNE DI VALENZA (AL)

Ufficio Tributi

VIA CARDUCCI 6-15048 VALENZA

Tel. 0131949235-318 Fax 0131950324

E-mail: m.ilijasic@comune.valenza.al.it

DUVRI PRELIMINARE

(DA SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE)

*Documento di Valutazione del Rischio delle Interferenze relativo al contratto di
appalto affidato all'Impresa*

**Servizi strumentali relativi alla gestione,
accertamento e riscossione del Canone Unico
Patrimoniale del Comune di Valenza**

Parte pubblicità e affissioni

Il Responsabile Unico di Progetto

Dott. Marco Ilijasic

1. Scopo e campo di applicazione

L'affidamento di servizi a fornitori esterni all'azienda attraverso contratti d'appalto e/o d'opera comporta l'obbligo per il datore di lavoro, qualora vi siano interferenze, di elaborare un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure che verranno adottate per eliminare le interferenze.

Tale documento deve essere allegato al contratto stipulato tra le parti per l'affidamento dei lavori. L'art. 26 del D.lgs. 81/08 stabilisce altresì l'obbligo di indicare nel contratto i costi sostenuti per la sicurezza sul lavoro.

2. Riferimenti normativi

Il presente Documento è redatto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

3. Valutazione del rischio

Per valutare il rischio connesso a situazioni di interferenza è necessario procedere all'individuazione delle situazioni in cui possono verificarsi, fra le attività di committente e l'impresa/e che partecipa/no ai lavori, eventi in grado di causare infortuni o effetti pregiudizievoli alla salute dei lavoratori.

L'indagine, a cura del committente potrà svolgersi attraverso:

1. l'invio di un questionario al fornitore volto ad identificare i pericoli in relazione alle possibili interferenze e l'indicazione di misure da adottare;
2. il sopralluogo congiunto fra committente e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze;
3. la riunione congiunta fra committente e appaltatore con l'analisi di rischi e interferenze.

Questa attività dovrà concretizzarsi, con la valutazione quantitativa del rischio da allegarsi al contratto in essere fra le parti.

3.1. Criteri di valutazione del rischio

Di seguito enunciamo il criterio utilizzato per valutare il rischio.

Il rischio è definito come funzione di D (gravità delle conseguenze - danno ai lavoratori) e di P (probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze), cioè :

$$R = f(D, P)$$

ove:

R = entità del rischio

D = gravità delle conseguenze (danno ai lavoratori)

P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze

Perciò si assume che la funzione per determinare il Rischio sia espressa dal prodotto di Probabilità e Danno, ovvero:

$$R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$$

3.2. Determinazione della probabilità

La probabilità P, espressa come il numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo è funzione dei fattori: proprietà/capacità del fattore, tempo di esposizione al pericolo, preparazione professionale dei soggetti esposti.

Capacità intrinseca di ciascun fattore esaminato di causare un danno

Ciascun fattore presenta una propria capacità intrinseca di causare un infortunio od una malattia professionale. Il concetto astrattamente difficile è comprensibile riflettendo sul fatto che, partendo da un presupposto di conformità alle norme di sicurezza, ad esempio l'uso di una scala piuttosto che di un trapano elettrico, presentano certamente una diversa attitudine a produrre un danno.

Tempo di esposizione al pericolo

Il tempo di esposizione ad un qualsiasi pericolo, infortunistico o di esposizione professionale, è una componente della probabilità di accadimento.

Il concetto è agevole da comprendere pensando ad esempio ad un'area o un locale con un livello elevato di rumore, in questo caso il tempo di esposizione è l'elemento che determina la probabilità del danno (ipoacusia da rumore).

Grado di preparazione professionale degli addetti alla mansione esposta

Il fattore umano è l'ultima ma non meno importante componente del fattore probabilità. E' pertanto indispensabile valutare il tipo di formazione che gli operatori hanno avuto in relazione alla mansione da svolgere.

Il valutatore avrà il compito di considerare tutti e tre questi fattori e di condensarli in un valore numerico (tramite un giudizio) di probabilità (P) come indicato in Tabella 1.

Tabella 1 – Probabilità che si verifichi l'infortunio

Valore	Livello	Definizioni / criteri
5	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori; - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali dell'azienda, della ASL, dell'ISPESL, ecc...); - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
4	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto; - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno; - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
3	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; - Sono noti rarissimi episodi già verificatisi; - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
2	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> - La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti; - Non sono noti episodi già verificatisi; - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
1	Non prevedibile / Quasi impossibile	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono rilevabili carenze o elementi che possono far ipotizzare il rischio; - Non sono noti ai valutatori episodi già verificatisi in azienda ne presso altri

3.3. Determinazione del danno

L'intensità (o entità) del danno è funzione del numero di soggetti coinvolti dal verificarsi dell'evento e del livello delle conseguenze ad essi provocato (valutato ad esempio in giornate di assenza lavorativa o conseguenze invalidanti permanenti).

La prima colonna fornisce la guida al valutatore nell'attribuzione del livello di danno ipotizzabile per ciascun fattore analizzato.

L'intensità viene pesata attribuendo un valore numerico (da 1 a 5) ai giudizi espressi nella seconda colonna (Livello) di Tabella 2.

Analogamente tale tipo di valutazione sarà ripetuto con riferimento al danno (Tabella 2).

Tabella 2 - Entità del danno D

Valore	Livello	Definizioni / criteri
5	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o con conseguenze di invalidità permanente grave.
4	Grave	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenza assenza dal lavoro di oltre 40 giorni e/o conseguenze irreversibili lievi.
3	Medio	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità reversibile e assenza dal lavoro sino a 40 giorni.
2	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione con inabilità rapidamente reversibile e assenza dal lavoro sino a 15 giorni.
1	Estremamente basso	Infortunio o episodio di esposizione con conseguenze stremante ridotte e assenza dal lavoro sino a 3 giorni.

3.4. Determinazione del rischio

La quantificazione del rischio secondo la formula $R \text{ (rischio)} = P \text{ (probabilità)} \times D \text{ (danno)}$ viene effettuata in base alle matrici di correlazione riportate anche nella sezione di valutazione dei rischi. Il collegamento tra i fattori P (probabilità) e D (danno) viene effettuato in Tabella 3 (matrice per la stima dei rischi) in base alla funzione $R = P \times D$. Il risultato è il giudizio di rischio definito da Tabella 4.

Tabella 3 - Matrice dei rischi

Probabilità ↓						
		1	2	3	4	5
Altamente probabile	5	5	10	15	20	25
Probabile	4	4	8	12	16	20
Poco probabile	3	3	6	9	12	15
Improbabile	2	2	4	6	8	10
Non prevedibile / Quasi impossibile	1	1	2	3	4	5
Danno ⇒		1	2	3	4	5
		Estremamente basso	Lieve	Medio	Grave	Gravissimo

Tabella 4 - Giudizio di rischio

RISCHIO	
Range punteggio	Giudizio
17-25	GRAVISSIMO
13-16	GRAVE
9-12	MEDIO
5-8	BASSO
1-4	ESTREMAMENTE BASSO

3.5. Misure di prevenzione del rischio di interferenza

La valutazione del rischio si conclude con l'individuazione delle misure necessarie a ridurre il rischio di interferenza.

Le misure da adottare presentano diversa intensità e priorità in relazione al giudizio relativo al livello di rischio.

4. Descrizione dei lavori affidati in appalto oggetto della presente valutazione

Il Comune di Valenza affida in appalto all'Impresa Aggiudicataria l'espletamento delle seguenti prestazioni:

- tutti i servizi strumentali di supporto alla gestione del servizio di pubbliche affissioni nel territorio comunale (affissione di manifesti negli spazi previsti all'interno degli appositi impianti, e manutenzione degli impianti), nonché tutti i servizi strumentali di supporto alla riscossione dei relativi diritti;
- tutti i servizi strumentali di supporto alla gestione, accertamento e riscossione (volontaria e coattiva) dell'imposta comunale sulla pubblicità (permanente e temporanea).

All'interno dei locali comunali, oltre al personale dell'Impresa Appaltatrice, operano anche i dipendenti comunali che si occupano delle attività ordinarie dell'Ente ed i dipendenti della cooperativa incaricata del servizio di pulizia.

Pertanto, le possibili interferenze si sostanziano nello svolgimento contemporaneo delle attività all'interno degli stessi ambienti di lavoro da parte del personale dell'Impresa Appaltatrice e del personale Comunale e della ditta di pulizie.

Di seguito al punto 5 riportiamo l'individuazione delle interferenze che derivano da entrambi i servizi e le misure che verranno intraprese per evitare i rischi che ne conseguono.

5. Valutazione dei rischi da interferenze ed individuazione delle misure da adottare

FATTORI DI RISCHIO		Descrizione Rischio /Situazione	Impresa Appaltatrice	Personale Comunale + altri	Probabilità	Danno	R (Rischio)		Misure Adottate
INCENDIO / EMERGENZA	Rischi di infortunio dovuti a evacuazione in caso di emergenza	Urti, cadute, intrappolamento durante un'evacuazione per mancata conoscenza dei percorsi di esodo	Attivo	Attivo	3	2	6	BASSO	Consegnare copia del piano di emergenza o comunque fornire informazioni sulle procedure di evacuazione, sui percorsi di esodo e sulle figure aziendali addette alla gestione delle emergenze.
	Infortuni dovuti a sviluppo d'incendio (ustioni, intossicazioni)	Il rischio è presente quando si sviluppa un incendio nei locali.	Attivo	Attivo	3	2	6	BASSO	
RISCHI DI INFORTUNI DA MEZZI MOBILI	Rischi di investimento dovuti a transito di mezzi mobili (macchine operatrici o automezzi)	Rischio potenzialmente presente per il transito dei veicoli dei dipendenti del comune	Passivo	Attivo	1	4	4	ESTREMA-MENTE BASSO	Informare il personale comunale di procedere adagio con il veicolo facendo attenzione, nel cortile della struttura.

6. Approvazione del documento

La presente valutazione dei rischi da interferenze è stata effettuata dal datore di lavoro previo sopralluogo effettuato con il fornitore e dal quale sono emerse le indicazioni circa le possibili interferenze e le misure da adottare.

Le misure da adottare sono a carico del soggetto individuato nella valutazione dei rischi come attivo (salvo diversi accordi fra le parti) e dovranno essere messe in essere prima dell'avvio dei lavori.

Datore di Lavoro Comune di Valenza

.....

Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice

.....

Valenza,

N.B. Indicare eventuali richieste di modifiche da apportare al presente DUVRI PRELIMINARE e le motivazioni a supporto.

La stazione appaltante si riserva la possibilità, dopo aver valutato le singole modifiche suggerite, di procedere alla stesura di un nuovo DUVRI.

Le eventuali osservazioni al presente DUVRI sono da redigersi a cura del concorrente.

[illegible]